

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,  
Duca di Savoja, di Genova,  
Principe di Piemonte, ec. ec.


Sulla proposizione del Ministro della Marina. —  
Abbiamo ordinato ed ordiniamo.

## Art. Unico

Il Ministro della Marina è incaricato a presentare al Parlamento e sostenerne la discussione un progetto di Legge per una serie ordinaria da farsi nel corrente anno di Cento cinquanta marinari che sono necessari per sostituire nel Corpo Reale Equipaggi quelli che già furono o verranno indetto termine congedati per tempo finito.

Il medetto nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dat' 3° Torino addì 19. Gennaio 1853.



Relazione alla Camera  
dei Deputati

Signori Deputati

17. Gennajo 1853.

Il Ministero stima superfluo il premettere, nella riconvenza di dovervi d'ordine del Re nuovamente sottoporre un progetto di legge per una leva ordinaria di 150. Marinari che nello stesso modo in cui avviene per l'armata di terra, così pure nella Marina e più ancora che in quella per la molto minore forza, i congedi che si danno annualmente ai marinari per tempo finito, o per altre cause, riducono la forza del Corpo degli Equipaggi di tal fatta da obbligare il Governo a provvedere non dico già al completamento del quadro pel tempo di pace, il che non sarebbe al tutto necessario, ma quanto meno alla sostituzione di quel numero di uomini che le esigenze del servizio marittimo dimostrano necessario.

Nel chiedere che il Ministero fa di 150. marinari in luogo di soli 100. siccome ne domandava in Aprile dello scorso anno con una consimile proposta egli deve avvertire che non venne in lui

3

già meno la considerazione di limitare le spese alla stessa indispensabilità, e quella non meno grave di non arrecare soverchio incaglio al Commercio marittimo nell'equipaggiamento dei suoi legui, ma che queste considerazioni stesse gli parvero conciliabili anche col maggior numero d'uomini di leva in quest'anno richiesti, imperocchè non venendosi mercé esso ad aumentare menomamente la forza del Corpo Reale Equipaggi. Dal quel che lo fosse negli scorsi anni, mentre rimane al Commercio lo stesso contingente di equipaggi disponibili per la imminente sortita di marinai a congedarsi dal militare servizio, e la spesa di questa categoria di personale, rivolto a quanto si esige per l'armamento dei Regi Legui che devono navigare e per il servizio dei diversi stabilimenti marittimi, non eccederà quella degli scorsi anni.  
Facciamo pertanto o Signori di dare il vostro voto favorevole a questa legge, la quale finì anche sia votata ed approvata quella che dovrà regolare diversamente le operazioni di leva sarà eseguita.

a tenore Dei vigenti Regolamenti  
marittimi

Progetto Di Legge

Art<sup>o</sup> Unico

Il Governo del Re è autorizzato a  
fare nel corrente anno una leva  
ordinaria Di marinari non ecces-  
sante il Numero Di Cento Cin-  
quanta Da destinarsi in servizio  
permanente al Corpo Reale  
Equipaggi nè limiti della  
forza peresso stabilito.